

# Lega Calcio Friuli Collinare

## Sommario

CONSIGLIO DIRETTIVO .....	2
NORME E NORMATIVA .....	2
TUTELA SANITARIA .....	2
COMUNICAZIONI .....	2
CONTATTI .....	2
DISCIPLINA .....	3
GIUDIZIO DI APPELLO N. 9 .....	3
GIUDIZIO DI APPELLO N. 10 .....	5
SQUALIFICHE A TEMPO .....	7
SANZIONI DIRETTORI DI GARA .....	7
COPPA FRIULI CALCIO A 11 .....	8
COPPA FRIULI CALCIO A 5 .....	10
CARNICO 2019 .....	12



Stagione  
**2018/9**

**COMUNICATO  
UFFICIALE**

**40**

4 luglio 2019

**Ci siamo posti l'obiettivo di eliminare il comunicato ufficiale in formato PDF.**

**Non riporteremo più date e orari di recuperi/rinvii che potrete leggere solo nella vostra area personale.**

**Abbiamo inoltre eliminato il testo delle comunicazioni reperibili sul portale, alle quali accederete mediante i link dei riquadri previsti nella prossima pagina.**

**In seguito elimineremo progressivamente risultati, classifiche, squalifiche e giudizi disciplinari, che potrete leggere sul portale.**

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Delibere del consiglio direttivo

<http://www.lcfc.it/events/categories/riunioni/consiglio-direttivo-lcfc/>

## NORME E NORMATIVA

### Norme di partecipazione

<http://www.lcfc.it/norme-2018-9/>

### Normativa 2018/2019

<http://www.lcfc.it/normativa/>

## TUTELA SANITARIA

### Tutela sanitaria

<http://www.lcfc.it/tutela-sanitaria/>

### Infortunati, cosa fare?

<http://www.lcfc.it/infortunati/>

## COMUNICAZIONI

### Assenza arbitro designato

<http://www.lcfc.it/faq/#assenza-arbitro>

### Bonus arbitro (€150,00)

<http://www.lcfc.it/bonus-arbitro/>

### Pubblicazione articoli sul sito

<http://www.lcfc.it/pubblicazione-articoli-sul-sito/>

### Errori sul comunicato ufficiale

Per segnalare eventuali errori contenuti sul Comunicato Ufficiale o per anticipare le istanze di rettifica con procedura d'urgenza, telefonare, ai sensi dell'art. 72 comma III del RD, al 0432-640153 o a mezzo e-mail a [info@lcfc.it](mailto:info@lcfc.it)

## CONTATTI

### Ricevimento e Telefono

<http://www.lcfc.it/contatti/>

# DISCIPLINA

## GIUDIZIO DI APPELLO N. 9

In data 13/06/2019 l'**ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO VIRTUS UDINE '93** con sede in Udine, in via Val Pesarina n. 4, c.f. 94073850300, nella persona del suo Presidente Sig. Denis Tomadini, ha proposto ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 06.06.2019, con la quale il giudice disciplinare aveva sanzionato, ai sensi dell'art. 94 R.D., entrambe le squadre con la perdita della gara, oltre ad un'ammenda di € 130,00 e 20 punti di coppa disciplina

### MOTIVI DEL RICORSO

L'impugnazione si riferisce alla partita di calcio a 11, valida per la 2° giornata della seconda fase del girone C2 tra le squadre di *Totò e gli Amici* e la *Virtus Udine '93*, che si sarebbe dovuta recuperare in data 29.05.2019.

Oggetto di impugnazione è la decisione pubblicata sul comunicato Ufficiale n. 36 del 06.06.2019 con la quale il giudice disciplinare aveva sanzionato, ai sensi dell'art. 94 R.D., entrambe le squadre con la perdita della gara, oltre ad un'ammenda di € 130,00 e 20 punti di coppa disciplina, non essendosi le squadre presentate sul campo da gioco.

Con l'atto di appello l'associazione Amatori Calcio Virtus Udine '93 espone i seguenti motivi di impugnazione: nei giorni precedenti la gara (27.05.19, 28.05.19) le precipitazioni erano state eccezionali, come comprovato dalle rilevazioni meteo allegate; il 29.05.19 alle ore 11.37 la Virtus Udine aveva inoltrato una mail ai responsabili della LCFC chiedendo, in deroga all'art. 60 R.A., di spostare la gara oltre il termine ultimo previsto del 29.05.2019; in tale mail venivano spiegate le motivazioni della richiesta, ovvero principalmente l'impraticabilità del campo, anche alla luce dei trattamenti che lo stesso aveva subito nei giorni precedenti; alla mail delle 11.37 non era seguita alcuna risposta, ragione per la quale la Virtus Udine inoltrava una nuova mail alle ore 15.29, oltre ad una segnalazione tramite il portale, riportando lo stesso testo della mail precedente; la LCFC chiudeva la segnalazione con una comunicazione del sig. Zanello, nella quale veniva confermata l'assenza di deroghe e che il termine ultimo per i recuperi rimaneva il 29.05.2019; la chiusura della segnalazione avveniva alle 17.44, quindi quattordici minuti oltre il termine ultimo per rinunciare alla gara con l'applicazione delle sanzioni ridotte di cui all'art. 94 comma 8 R.D.; con mail delle 17.49 e segnalazione delle 17.52 la Virtus Udine comunicava che non si sarebbe presentata sul campo. Lamentava l'appellante che, nonostante le telefonate fatte e l'eccezionalità dell'evento, non vi erano stati riscontri positivi, ad eccezione di quelli del sig. Zanello e del responsabile arbitrale sig. Puzzoli che avevano comunque rigettato le richieste di parte.

L'appellante chiede quindi l'annullamento delle sanzioni o, in subordine, l'applicazione dell'ipotesi sanzionatoria attenuata ai sensi del comma 8 dell'art. 94 R.D.; chiede inoltre, se ricompreso nelle mansioni del giudice d'appello, la modifica di parte della normativa.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in appello è stato tempestivamente proposto e ciò consente al Giudice di appello di entrare nel merito della questione proposta.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, limitatamente all'annullamento della sanzione prevista dall'art. 94 per le squadre "rinuncianti"; non può essere accolto relativamente alla domanda di modifica della normativa, esulando dai poteri del giudice.

Deve essere preliminarmente evidenziato che anche l'associazione Totò e gli Amici ha proposto ricorso con riferimento alla medesima gara e chiedendo l'annullamento delle sanzioni per ragioni sostanzialmente analoghe, di talchè, anche da un punto di vista logico, le conclusioni saranno le medesime per entrambi i ricorsi.

La richiesta di rinviare la gara in deroga alle previsioni di cui all'art. 60 del R.A., contenuta nella mail del 29.05.19 ore 11.37, si basava sulle seguenti motivazioni: *"il campo è attualmente impraticabile; le previsioni meteo non consentono al campo di assorbire quanto è piovuto fino ad oggi; il campo ha già subito dei trattamenti propedeutici alla prossima stagione e obbligarci a giocare sopra, oggi, renderebbe inutili tali lavorazioni, con un aggravio di costo per la gestione del campo, che ricadrebbe sulla nostra società, altri gironi (A1,A2,B1,C1) giocano ancora fino al 03.06.2019"*.

Le motivazioni addotte nella predetta mail non costituiscono valido motivo per ritenere giustificata la mancata presentazione al campo nell'ora prevista per la disputa della gara, di talchè le due compagini, sotto tale profilo, dovrebbero qualificarsi come soggetti rinuncianti, sanzionabili ai sensi dell'art. 94 R.D..

Invero, il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco rientra nella esclusiva competenza dell'arbitro designato; tale giudizio viene espresso secondo le modalità e procedure previste dall'art. 52 R.A., che

postula quindi la presentazione regolare delle squadre presso il campo di gioco all'orario previsto per la disputa dell'incontro.

I trattamenti subiti dal campo, con il conseguente rischio di un aggravio dei costi per la società oggi appellante, non integrano una ipotesi di impossibilità di utilizzazione dell'impianto.

Tuttavia, ricorre nel caso di specie una ipotesi di mancata disputa della gara per causa di forza maggiore, prevista dal combinato disposto degli artt. 62 R.A. e 7 R.D.: infatti, come risulta dal ricorso presentato dall'Associazione Totò e gli Amici (in relazione alla medesima gara e per le medesime ragioni) il sig. Gallo Domenico, responsabile del campo sportivo di Galleriano, già nel corso della mattina del 29.05.2019 comunicava alle due squadre "la mancata concessione" dell'impianto per lo svolgimento della partita in questione del campionato Geretti.

Le due compagini si sono trovate di fronte ad una situazione imprevedibile ed inevitabile integrante causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 7 R.D.

Le squadre non si sono sostituite all'arbitro nella valutazione circa la impraticabilità del terreno di gioco, fatto questo che non avrebbe avuto forza scriminante, ma si sono trovate nella oggettiva impossibilità di disputare l'incontro per la decisione presa dal gestore dell'impianto.

Tale situazione è stata peraltro tempestivamente comunicata ai sensi dell'art. 62 lett. a) e b) R.D., come comprovano i due fax riversati in atti attraverso il ricorso presentato dalla associazione Totò e gli amici.

Peraltro, solo eccezionalmente e nel caso di specie, non può ritenersi applicabile l'art. 52 lett. e) R.A. (norma che prevede che *"qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario, la stessa deve comunicarlo entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita alla segreteria della LCFC. In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo"*) poiché le ragioni che hanno determinato l'indisponibilità dell'impianto e la stessa comunicazione del gestore Gallo Maurizio si sono verificate solo nella mattinata del giorno stesso in cui la gara doveva essere svolta (cfr. Dichiarazione Gallo Maurizio).

In ragione di quanto sopra le due compagini non possono essere considerate rinuncianti ai sensi dell'art. 94 R.D., con conseguente annullamento delle sanzioni applicate (perdita della gara, 130 euro di ammenda e 20 euro di coppa disciplina).

La modifica della normativa esula dai poteri del giudice di appello ragione per la quale su tale seconda richiesta l'appello non è accoglibile.

### **PQM**

**il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare**

**ACCOGLIE PARZIALMENTE**

Il ricorso presentato dall'ASSOCIAZIONE CALCIO VIRTUS UDINE '93; annulla le sanzioni alla stessa applicate ai sensi dell'art. 94 R.D.; dispone che venga restituita la cauzione ove versata.

*avv. Filippo Capomacchia*

# DISCIPLINA

## GIUDIZIO DI APPELLO N. 10

In data 11/06/2019 **L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOTO' E GLI AMICI** con sede in Martignacco (UD), via I maggio n.4, nella persona del suo Presidente Sig. Loris Indri, ha proposto ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 06.06.2019, con la quale il giudice disciplinare aveva sanzionato, ai sensi dell'art. 94 R.D., entrambe le squadre con la perdita della gara, oltre ad un'ammenda di € 130,00 e 20 punti di coppa disciplina

### MOTIVI DEL RICORSO

L'impugnazione si riferisce alla partita di calcio a 11, valida per la 2° giornata della seconda fase del girone C2 tra le squadre di *Totò e gli Amici* e la *Virtus Udine '93*, che si sarebbe dovuta recuperare in data 29.05.2019.

Oggetto di impugnazione è la decisione pubblicata sul comunicato Ufficiale n. 36 del 06.06.2019 con la quale il giudice disciplinare aveva sanzionato, ai sensi dell'art. 94 R.D., entrambe le squadre con la perdita della gara, oltre ad un'ammenda di € 130,00 e 20 punti di coppa disciplina, non essendosi le squadre presentate sul campo da gioco.

Con l'atto di appello l'associazione Totò e gli Amici espone i seguenti motivi di impugnazione: nei giorni precedenti la gara le precipitazioni erano state eccezionali e avevano reso il terreno di gioco impraticabile e pericoloso per la salute dei giocatori; il sig. Gallo Maurizio, gestore dell'impianto di Galleriano, per le ragioni sopra indicate aveva vietato l'utilizzo dell'impianto, comunicandolo nella mattinata del giorno della gara. Il Presidente della Virtus Udine '93, sig. Denis Tomadini aveva comunicato che l'incontro non si sarebbe potuto tenere e che aveva inoltrato comunicazione mail alla Lega per ottenere un rinvio della gara. Nessuna comunicazione in risposta vi era stata da parte della Lega in quanto era stato possibile confrontarsi con il sig. Cantoni solo il giorno successivo.

L'appellante allega il fax del 30.05.2019 con il quale veniva richiesta la non applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 7 R.D. stante il divieto di concessione dell'impianto; allega anche la dichiarazione di indisponibilità del terreno di gioco a firma Gallo Maurizio.

L'appellante chiede quindi l'annullamento delle sanzioni comminate sia alla squadra ospitante che a quella ospite.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in appello è stato tempestivamente proposto e ciò consente al Giudice di appello di entrare nel merito della questione proposta.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto non potendo le due compagini essere considerate rinuncianti ai sensi dell'art. 94 R.D..

Deve essere preliminarmente evidenziato che anche l'associazione Virtus Udine '93 ha proposto ricorso con riferimento alla medesima gara e chiedendo l'annullamento delle sanzioni per ragioni sostanzialmente analoghe, di talchè, anche da un punto di vista logico, le conclusioni saranno le medesime per entrambi i ricorsi.

Invero, da una parte devesi notare che il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco rientra nella esclusiva competenza dell'arbitro designato; tale giudizio viene espresso secondo le modalità e procedure previste dall'art. 52 R.A., che postula quindi la presentazione regolare delle squadre presso il campo di gioco all'orario previsto per la disputa dell'incontro.

I trattamenti subiti dal campo, con il conseguente rischio di un aggravio dei costi per la società oggi appellante, non integrano una ipotesi di impossibilità di utilizzazione dell'impianto.

Tuttavia, ricorre nel caso di specie una ipotesi di mancata disputa della gara per causa di forza maggiore, prevista dal combinato disposto degli artt. 62 R.A. e 7 R.D.: infatti, come risulta dalla documentazione dimessa in atti, il sig. Gallo Domenico, responsabile del campo sportivo di Galleriano, già nel corso della mattina del 29.05.2019 comunicava alle due squadre "la mancata concessione" dell'impianto per lo svolgimento della partita in questione del campionato Geretti.

Le due compagini si sono trovate di fronte ad una situazione imprevedibile ed inevitabile integrante causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 7 R.D..

Le squadre non si sono sostituite all'arbitro nella valutazione circa la impraticabilità del terreno di gioco, fatto questo che non avrebbe avuto forza scriminante, ma si sono trovate nella oggettiva impossibilità di disputare l'incontro per la decisione presa dal gestore dell'impianto.

Tale situazione è stata peraltro tempestivamente comunicata ai sensi dell'art. 62 lett. a) e b) R.D., come comprovano i due fax allegati.

Peraltro, solo eccezionalmente e nel caso di specie, non può ritenersi applicabile l'art. 52 lett. e) R.A. (norma che prevede che *"qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario, la stessa deve comunicarlo entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita alla segreteria della LCFC. In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo"*) poiché le ragioni che hanno determinato l'indisponibilità dell'impianto e la stessa comunicazione del gestore Gallo Maurizio si sono verificate solo nella mattinata del giorno stesso in cui la gara doveva essere svolta (cfr. Dichiarazione Gallo Maurizio).

In ragione di quanto sopra le due compagini non possono essere considerate rinuncianti ai sensi dell'art. 94 R.D., con conseguente annullamento delle sanzioni applicate (perdita della gara, 130 euro di ammenda e 20 euro di coppa disciplina).

**PQM**

**il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare**

**ACCOGLIE**

Il ricorso presentato dall'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOTO' E GLI AMICI; annulla le sanzioni alla stessa applicate ai sensi dell'art. 94 R.D.; dispone che venga restituita la cauzione ove versata.

*avv. Filippo Capomacchia*

## SQUALIFICHE A TEMPO

<b>Tesserato</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Articolo</b>	<b>Fino al</b>
Gumini Giancarlo	03/03/1964	137 RD	22/02/2020
Cappello Gianni	21/02/1954	137 RD	22/02/2020
Cantarutti Beniamino	29/12/1969	137 RD	22/02/2020
Memmola Alen	07/09/1980	118+24+21g+44Rd	15/09/2019

## SANZIONI DIRETTORI DI GARA

<b>Arbitro</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Articolo</b>	<b>Gara</b>	<b>Data</b>
Cargnelutti Franco	€ 5.00	145	A.C. Calgaretto - Nolas e Lops	29/06/2019

# **COPPA FRIULI C11**

---



## COPPA FRIULI C11 - FINALE

### RISULTATI

Depover - ARS Galli 3 - 0

### AMMONIZIONI

Squadra	Giocatore	Amm	gg
ARS Galli	Buonavolontà Antonio	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>
ARS Galli	Dalla Bona Kevin	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>
Depover	Di Sopra Riccardo	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>

### SANZIONI TESSERATO

Nessuna sanzione ai tesserati

### SANZIONI ASSOCIAZIONI

Nessuna sanzione alle squadre

*RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | EM: esclusione manifestazione | Sottolineatura: incontro non omologato - Referti omologati dai giudici: Paolo Zorattini, Federico Rainis*

# COPPA FRIULI C5

## COPPA FRIULI C5 - FINALE

### RISULTATI

Passons Calcio a 5 - Taboga C5 6 - 5

### AMMONIZIONI

Squadra	Giocatore	Amm	gg
Taboga C5	De Monte Stefano	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>

### SANZIONI TESSERATO

Squadra	Giocatore	gg/tempo	Art.
Passons Calcio a 5	Sanna Stefano	1	115

### SANZIONI ASSOCIAZIONI

Nessuna sanzione alle squadre

*RINV: rinviata / NG: non giocata / PG: perdita gara / REC: recupero / SOSP: sospesa / VAR: variazione / ANT: anticipo / EM: esclusione manifestazione / Sottolineatura: incontro non omologato - Referti omologati dai giudici: Paolo Zorattini, Federico Rainis*

# CARNICO 2019

## CARNICO ECCELLENZA: 9ª GIORNATA

### RISULTATI

Malborghettone - ASD Dognese	1 - 4
AC Paularo - Crots F.C.	1 - 2
Amatori Verzegnis - AM Rigolato	1 - 0
Real Tolmezzo - Celtic Sclûse	0 - 4
AC Arta Terme - Betania	5 - 4
<i>Riposa:</i> Atletico Bancone	

### CLASSIFICA

Squadra	PT	PG	PV	PN	PP	GF	GS	CD
ASD Dognese	<b>13</b>	8	6	1	1	19	9	7
Celtic Sclûse	<b>11</b>	8	5	1	2	27	16	24
AC Paularo	<b>10</b>	8	5	0	3	9	7	12
Amatori Verzegnis	<b>9</b>	9	2	5	2	18	19	15
AC Arta Terme	<b>9</b>	8	3	3	2	26	24	18
Crots F.C.	<b>8</b>	8	3	2	3	20	21	6
Malborghettone	<b>8</b>	8	3	2	3	12	14	11
Betania	<b>7</b>	9	3	1	5	17	19	10
AM Rigolato	<b>6</b>	8	2	2	4	11	14	33
Atletico Bancone	<b>5</b>	8	1	3	4	15	20	16
Real Tolmezzo	<b>4</b>	8	1	2	5	8	19	16

### AMMONIZIONI

Squadra	Giocatore	Amm	gg
AC Arta Terme	De Cillia Erik	2 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
AC Arta Terme	De Nipoti Stefano	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
AC Arta Terme	De Rivo Roberto	2 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
AM Rigolato	Fruch Piero	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
AM Rigolato	Lupieri Fabrizio	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Amatori Verzegnis	De Monte Bruno	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Amatori Verzegnis	Dorigo Nicola	2 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Amatori Verzegnis	Rossiti Simone	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
ASD Dognese	Ermacora Matteo	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
ASD Dognese	Ponticelli Angelo	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Betania	Gaier Walter	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Betania	Iob Lodovico	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Betania	Scarsini Marco	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Celtic Sclûse	Masotti Andrea	1 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Crots F.C.	Tassotti Massimo	2 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Malborghettone	Hosnar Manuel	2 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>
Real Tolmezzo	Franco Federico	2 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>

### SANZIONI TESSERATO

Squadra	Giocatore	gg/tempo	Art.
ASD Dognese	Zanoni Gabriele	1	115

### SANZIONI ASSOCIAZIONI

Squadra	Articolo	CD	Sanzione	gg
AM Rigolato	86		€ 5.00	9 <sup>a</sup>

*RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | EM: esclusione manifestazione | Sottolineatura: incontro non omologato - Referti omologati dai giudici: Paolo Zorattini, Federico Rainis*

## CARNICO PRIMA CATEGORIA: 9ª GIORNATA

### RISULTATI

ASD Ibligine - Nolas e Lops <span style="color: blue; font-weight: bold;">REC 8ª</span>	4 - 1
A.C. Calgaretto - Nolas e Lops	5 - 2
ASD Mueç 2011 - ASD Sclapeciocs	2 - 3
ASD Socchieve - ASD Ibligine	3 - 6
Tilly`s Pub Sutrio - Davar	0 - 0
ASD Preone Becs - A.S.D. Ter.Ca.L.	0 - 1
<i>Riposa:</i> ASD AC Ampezzo	

### CLASSIFICA

Squadra	PT	PG	PV	PN	PP	GF	GS	CD
ASD Ibligine	12	8	5	2	1	22	11	20
ASD Sclapeciocs	11	8	4	3	1	13	9	19
ASD AC Ampezzo	11	8	5	1	2	16	4	26
ASD Socchieve	9	8	4	1	3	20	20	19
A.C. Calgaretto	9	8	3	3	2	16	9	25
Davar	8	7	3	2	2	7	11	21
Tilly`s Pub Sutrio	6	7	2	2	3	9	11	6
ASD Mueç 2011	6	7	2	2	3	15	17	9
A.S.D. Ter.Ca.L.	6	9	3	0	6	16	23	20
Nolas e Lops	5	8	2	1	5	14	23	19
ASD Preone Becs	3	8	1	1	6	5	15	25

### AMMONIZIONI

Squadra	Giocatore	Amm	gg
A.C. Calgaretto	Soravito Teo	1ª	9ª
A.S.D. Ter.Ca.L.	Candido Luca	1ª	9ª
ASD Ibligine	Brovedan Onorino	1ª	9ª
ASD Ibligine	Spangaro Manuel	1ª	9ª
ASD Mueç 2011	Not David	1ª	9ª
ASD Mueç 2011	Piccaro Cristian	1ª	9ª
ASD Preone Becs	Boria Luigino	1ª	9ª
ASD Preone Becs	Zanier Tiziano	1ª	9ª

### SANZIONI TESSERATO

Squadra	Giocatore	gg/tempo	Art.
A.S.D. Ter.Ca.L.	Candoni Gianni	1	115
ASD Socchieve	Vuk Stipo	1	115
Nolas e Lops	Pivotti Homar	1	115

### SANZIONI ASSOCIAZIONI

Nessuna sanzione alle squadre

*RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | EM: esclusione manifestazione | Sottolineatura: incontro non omologato - Referti omologati dai giudici: Paolo Zorattini, Federico Rainis*